SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 655-A)

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE de' COCCI)

Comunicata alla Presidenza il 3 dicembre 1980

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e la disciplina delle scorte petrolifere obbligatorie e strategiche

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro della Pubblica Istruzione

col Ministro delle Finanze

col Ministro delle Partecipazioni Statali

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso dell'esame del disegno di legge n. 655, che tocca temi importanti ed eterogenei (promozione delle energie rinnovabili, risparmio energetico, eccetera), è emerso un largo consenso intorno alla proposta di accelerare l'*iter* dei 4 articoli che compongono il Capo III, relativo alla disciplina delle scorte petrolifere. La Commissione propone pertanto all'Assemblea l'approvazione degli articoli da 16 a 19 del disegno di legge, in un testo modificato, con lo stralcio dei rimanenti articoli, che dovrebbero costituire un nuovo disegno di legge — col titolo: « Norme sul contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia » — destinato ad affiancarsi agli altri, di iniziativa parlamentare (disegni di legge nn. 15, 284, 294, 319 e 1016) già in corso di esame presso la 10ª Commissione. La proposta di stralcio — questo va chiarito una volta per tutte — non significa in alcun modo rinuncia o ritardo nell'approvazione delle importanti norme contenute negli articoli stralciati. Poichè peraltro si tratta di una materia complessa, è parso che lo scorporo delle norme sulle scorte petrolifere possa permettere — in un momento in cui questo tema suscita gravi apprensioni, anche a causa del conflitto tuttora in atto tra Iran e Iraq — di definire con maggiore rapidità almeno la disciplina di questa materia di importanza vitale per il Paese.

La situazione delle scorte petrolifere, stando agli elementi informativi acquisiti dalla Commissione, non è attualmente preoccupante: il livello delle giacenze è anzi più alto di quanto non sia mai stato negli ultimi anni. È il caso di ricordare che nei primi mesi del 1980 il livello dei consumi dei prodotti petroliferi ha registrato una flessione, dovuta sia alla riduzione del consumo di benzina e di gasolio per riscaldamento, sia alla minore attività delle raffinerie. In particolare, peraltro, si è avuta una forte diminuzione nelle importazioni di greggio, la quale — come lo stesso Ministro dell'industria ha avuto occasione di sottolineare — comporta qualche motivo di preoccupazione, in quanto le importazioni di prodotti finiti sono più soggette alle variazioni del mercato internazionale, sia in termini di quantità che in termini di prezzi. Bisogna inoltre aggiungere che le maggiori importazioni di greggio da parte dell'ENI non hanno interamente compensato la scomparsa dal mercato di alcuni importanti operatori privati nazionali, sicchè risulta accresciuto — sia pure di poco — il peso delle compagnie multinazionali nei nostri approvvigionamenti.

Il livello delle giacenze del Paese, per la prima volta, ha raggiunto un livello corrispondente a circa 110 giorni di consumo, allineandosi così al livello medio dei paesi industrializzati, anche se non ai livelli *record* raggiunti da paesi come il Belgio, la Danimarca, la Svizzera e la Germania Federale. In ogni caso, questo soddisfacente livello delle giacenze è determinato esclusivamente dall'andamento del mercato, dal momento che la normativa in materia appare ormai superata. In sostanza, ci si deve infatti rifare a testi legislativi che risalgono al periodo anteriore alla seconda guerra mondiale.

L'attuale sistema delle scorte d'obbligo di prodotti petroliferi è disciplinato dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dal relativo regolamento d esecuzione, approvato il 20 luglio 1935, n. 1303, recanti norme sulla disciplina delle importazioni, delle lavorazioni, del deposito e distribuzione degli oli minerali e dei carburanti.

L'articolo 1 del citato regolamento di esecuzione definisce oli minerali sia gli oli minerali greggi (petrolio greggio) sia i residui della loro distillazione, sia tutte le varie specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed in ciclo di lavorazione.

Il sistema predetto prevede inoltre l'obbligo per i concessionari di assicurare una scorta di riserva sia per gli impianti di trattamento che per i depositi.

Per questi ultimi il regolamento citato stabilisce che la misura di dette scorte non può essere superiore al 30 per cento della capacità dei depositi e dà facoltà al Ministro dell'industria di fissarne l'entità.

Infatti con decreto ministeriale del 13 agosto 1968 la misura delle scorte di riserva per i depositi è stata fissata poi al 20 per cento della loro capacità.

Per quanto concerne le raffinerie invece l'entità delle scorte è contenuta nel provvedimento concessorio ed è rapportato alla capacità di lavorazione dell'impianto ed alle quantità effettivamente lavorate.

Una direttiva della Comunità economica europea del 1972 aveva raccomandato a tutti gli Stati membri l'opportunità di mantenere una scorta di riserva in greggio e/o prodotti finiti per un ammontare corrispondente a 90 giorni del consumo globale nazionale dell'anno precedente, assoggettando all'obbligo della scorta come consumi soltanto le benzine carburanti, il petrolio, il gasolio e l'olio combustibile escludendo g.p.l., virgin nafta, lubrificanti e bitume.

Con la legge 7 novembre 1977, n. 883, concernente l'approvazione e l'esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi l'8 novembre 1974, è stato introdotto anche nel nostro Paese, in linea di principio, l'obbligo di riserva di emergenza per 90 giorni.

Le vicende internazionali connesse alla crisi degli ultimi anni e le difficoltà di approvvigionamento insorgenti per ragioni esterne alla volontà dei Paesi produttori e consumatori, spingono questi ultimi ad una politica di alte giacenze che assicuri maggiori quantità di greggio e di prodotti petroliferi.

Il disegno di legge in esame detta perciò una nuova disciplina in materia di scorte d'obbligo e introduce la formazione di una scorta strategica con l'obiettivo di assicurare congrue quantità di greggio e di prodotti raffinati di riserva per essere utilizzati in caso di necessità.

In particolare l'articolo 1 riguarda le scorte d'obbligo e prevede per tutti i titolari di concessione di impianti di raffinazione e di deposito di oli minerali l'obbligo di adeguare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, le scorte in misura superiore a 100 giorni di consumo di prodotti petroliferi riferiti ai consumi globali nazionali dell'anno precedente.

Ai titolari di concessione per impianti di deposito di oli minerali commerciali è fatto obbligo di aumentare pertanto le scorte del 50 per cento; rispetto all'attuale 20 per cento della riserva prevista la scorta d'obbligo passerebbe quindi al 30 per cento della capacità dei depositi stessi.

Per quanto concerne invece il sistema della raffinazione e dei depositi industriali al servizio della raffineria resta confermato al Ministro dell'industria il compito di assegnare ad ogni operatore le quantità di stoccaggio in modo da assicurare al Paese una riserva superiore ai 100 giorni tenuto conto delle esigenze del ciclo produttivo e stagionale del Paese ed in relazione ai consumi globali nazionali.

Esigenze di chiarezza e di certezza della norma inducono a definire i depositi satelliti degli impianti di raffinazione da calcolare nelle scorte di raffineria cui sono organicamente collegati.

L'articolo 1 inoltre prevede che il Ministro dell'industria determini la misura delle scorte di riserva dell'Enel e degli altri soggetti produttori di energia elettrica ed attribuisce al Ministro dell'industria, d'intesa con quello delle finanze, il compito di disporre in ordine alla utilizzazione ed alla riduzione temporanea delle scorte stesse.

Gli articoli 2, 3 e 4 disciplinano, come si è accennato, la costituzione e l'incremento di una scorta strategica di proprietà dello Stato ma gestita dall'Ente nazionale idrocarburi, che, per la sua natura pubblica e per la sua esperienza specifica, è il soggetto meglio in grado di provvedere.

Anche tale scorta, alla cui formazione sono inizialmente destinati trecento miliardi di lire, è intesa a fronteggiare situazioni di emergenza internazionali.

In due commi di nuova introduzione, sono state previste sanzioni anche penali per i trasgressori agli obblighi relativi alle scorte e la presentazione di una relazione periodica al Parlamento.

Il disegno di legge governativo prevedeva soltanto sanzioni amministrative, peraltro assai elevate: cinque volte il valore del *deficit* accertato. È il caso di ricordare che la legislazione del 1934-1935 prevedeva la sanzione dell'ammenda, che è stata peraltro trasformata in sanzione amministrativa a seguito della depenalizzazione di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Si propone ora di reintrodurre sanzioni di carattere penale: si era dapprima pensato di farlo solo per i casi più gravi, e particolarmente per i casi di ripetuta trasgressione dell'obbligo, ma la difficoltà di restringere l'ipotesi di reato, salvaguardando le esigenze di certezze del diritto che sono alla base del sistema penale, hanno alla fine portato ad attribuire carattere di reato a tutte le trasgressioni, salvo rimettere al prudente apprezzamento del giudice la decisione sulla pena, che potrà andare da una ammenda pressochè simbolica fino all'arresto per tre mesi.

Si è inoltre precisato che rimane ferma la facoltà del Ministro di colpire i trasgressori con la sospensione o la revoca della concessione.

Per quanto riguarda la relazione del Ministro al Parlamento, essa avrà periodicità trimestrale, e dovrà riguardare non solo il rispetto degli obblighi di legge relativi alle scorte strategiche ed alle scorte di riserva, ma anche l'andamento generale delle giacenze di oli minerali, vale a dire sia di petrolio greggio che di prodotti raffinati.

Annualmente, inoltre, il Ministro dovrà comunicare al Parlamento un prospetto dettagliato dei depositi esistenti.

de' Cocci, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

21 febbraio 1980

La Commisisone, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

3 dicembre 1980

a) **sul disegno di legge**

6 febbraio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

b) **su emendamenti**

La Commissione, esaminata la nuova formulazione proposta per l'articolo 19, destinato a fungere da clausola di copertura dello stralcio del capo III del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

Si fa peraltro osservare che il terzo comma dell'articolo 19 appare del tutto pleonastico e privo di significato giuridico: se ne consiglia pertanto la soppressione.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e la disciplina delle scorte petrolifere obbligatorie e strategiche

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La presente legge favorisce ed incentiva, in linea anche con la politica energetica della Comunità economica europea, il contenimento dei consumi di energia e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili in tutti i settori finali di consumo, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.

Agli effetti della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, le sorgenti geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici vegetali e non vegetali o di prodotti vegetali. Si considerano, altresì, fonti rinnovabili di energia quelle derivanti dalla utilizzazione di acque di risulta da impianti di produzione di energia elettrica o da processi industriali.

Art. 2.

Nel quadro del programma energetico nazionale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato predispone programmi triennali al fine di promuovere lo sviluppo di tecnologie per la utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili, nonchè lo sviluppo di iniziative industriali nel settore della produzione di impianti, sistemi e componenti per l'utilizzazione di dette fonti.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disciplina delle scorte petrolifere

Stralciato.

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

I programmi di cui al comma precedente possono essere integrati, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, da un piano triennale di ricerca nel settore energetico. Per la formazione di tale piano è autorizzata nell'anno 1980 la spesa di lire 300 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

I programmi sono sottoposti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla approvazione del CIPE, cui ogni anno sono anche sottoposti, per l'approvazione, gli aggiornamenti necessari.

Ai programmi di cui al comma precedente si coordinano i piani di intervento delle altre amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici interessati.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato predispone un piano dettagliato per adottare, a seguito di eventuale successiva delibera del CIPE, il razionamento dei prodotti petroliferi.

Art. 3.

Il CIPE, approvati i programmi di cui all'articolo precedente, emana, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che tiene conto dei programmi finalizzati di settore adottati ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, direttive per il coordinato impiego di tutti gli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione atti a favorire il contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo delle fonti di energia di cui all'articolo 1.

Art. 4.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, emana norme, anche nel quadro delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato.

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

indicazioni e priorità della legge 5 agosto 1978, n. 457, per definire criteri generali tecnico-costruttivi e tipologie edilizie nel settore dell'edilizia sovvenzionata e convenzionata e dell'edilizia pubblica, che facilitino l'impiego di sistemi eliotermici, il risparmio ed il recupero di energia.

Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a fissare nel calendario scolastico relativo all'anno 1980-1981 ed agli anni successivi, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517, turni e periodi di vacanze scolastiche suscettibili di ridurre i consumi relativi alla climatizzazione degli edifici scolastici.

Art. 5.

Al fine di acquisire i dati relativi alla utilizzazione dell'energia solare e delle altre fonti di energia rinnovabili ed al contributo di queste fonti alla copertura dei fabbisogni energetici del Paese, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede ad una indagine annuale le cui risultanze sono comunicate al Parlamento ai sensi del successivo articolo 23.

Art. 6.

La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzino le fonti rinnovabili di cui all'articolo 1 non è soggetta alla riserva disposta in favore dell'Enel dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed alle autorizzazioni previste dalle norme emanate in materia di nazionalizzazione della energia elettrica, a condizione che la potenza degli impianti non sia superiore a 3.000 kW.

I soggetti che provvedono all'installazione degli impianti di cui al primo comma hanno l'obbligo di darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel ed all'UTIF competente per territorio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato.

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 7.

L'installazione e l'esercizio di impianti per la produzione combinata di energia elettrica e calore con potenza non superiore a 100 kW non è soggetta alla riserva disposta in favore dell'Enel dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed alle autorizzazioni previste dalla stessa legge e dall'articolo 211 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Si applica il comma secondo del precedente articolo.

CAPO II

CONTRIBUTI ED INCENTIVI

Art. 8.

Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative intese al contenimento dei consumi di energia primaria ed allo sviluppo della utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 nella climatizzazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale o agricolo, e nella produzione di acqua calda sanitaria è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da ripartirsi in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1980 e di lire 40 miliardi nell'anno 1981.

Con imputazione su tale somma possono essere concessi contributi in conto capitale, nella misura del 30 per cento della spesa di investimento documentata e fino ad un limite di 30 milioni di lire, per ciascuno dei seguenti interventi:

1) per interventi intesi alla coibentazione negli edifici esistenti ed effettuati secondo le regole tecniche di cui alla allegata tabella *A;*

2) per interventi intesi alla coibentazione negli edifici di nuova costruzione ed effettuati secondo le regole tecniche di cui alla allegata tabella *B*;

3) per interventi intesi alla adozione di generatori di calore ad alto rendimento, sia

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato.

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

nell'edilizia di nuova costruzione sia in quella esistente, in sostituzione dei generatori attualmente in funzione. Nella allegata tabella *C* sono indicate le caratteristiche che individuano i generatori ad alto rendimento;

4) per interventi intesi all'adozione di apparecchiature che consentono la copertura di non meno del 30 per cento del fabbisogno termico annuo con fonti energetiche rinnovabili o tramite pompe di calore;

5) per interventi intesi all'adozione di apparecchiatura per la produzione combinata di energia elettrica e calore.

Su proposta del Presidente della Giunta regionale l'ammontare del contributo può, con decreto motivato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, essere aumentato sino a cinque volte.

Art. 9.

La Regione, nel cui territorio sono effettuati gli interventi di cui all'articolo precedente, è delegata ad erogare i contributi di cui allo stesso articolo, su domanda dei soggetti interessati, e nei limiti dello stanziamento ad essa assegnato. La Regione può a sua volta delegare la Provincia o il Comune competenti.

Entro il 31 gennaio di ogni anno la Regione comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dettagliati elementi in ordine ai contributi erogati nel suo territorio nell'anno precedente.

Alla domanda di contributo sono allegate:

dichiarazione di un tecnico iscritto nell'albo professionale dalla quale risulti la realizzazione dell'intervento e la sua conformità alle prescrizioni della presente legge;

documentazione probatoria della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento.

L'ente territoriale provvede sulla domanda con decreto del Presidente della Giunta o del Sindaco, emesso su conforme deliberazione della Giunta, esperiti gli accertamenti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

tecnici ed i controlli eventualmente ritenuti necessari.

La complessiva somma di lire 100 miliardi di cui all'articolo 8, comma primo, è ripartita tra le Regioni secondo i criteri fissati dal CIPE, udita la commisisone interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 10.

Al fine di contenere i consumi di energia primaria e di incentivare l'uso delle fonti di energia di cui all'articolo 1 nel settore agricolo e nel settore industriale, possono essere concessi contributi sugli interessi per mutui quinquennali deliberati dagli istituti di credito e medio termine allo scopo di finanziare interventi intesi, mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti, alla riduzione dei consumi, in misura non inferiore al 10 per cento dei valori iniziali, di prodotti petroliferi e di energia elettrica non autoprodotta sia per i servizi generali sia per usi di processo.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato il limite d'impegno di lire 80 miliardi per l'anno 1980 e quello di lire 40 miliardi per l'anno 1981.

I contributi di cui al comma precedente non possono eccedere, per ciascuna delle predette iniziative, il limite di lire 1 miliardo.

La domanda di contributo è indirizzata, tramite l'istituto di credito prescelto, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, cui lo stesso istituto trasmette propria dichiarazione attestante l'intervenuta stipulazione del mutuo di cui al primo comma.

Il contributo è erogato con contributo ministeriale, sentito il comitato permanente per l'energia, allorchè sia provato l'inizio dei lavori e, con adeguata relazione tecnica, la corrispondenza dell'intervento alle finalità ed ai requisiti predetti, in misura che il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio a spese, posto a carico del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

l'operatore, risulti pari alla metà del tasso di riferimento determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Art. 11.

È autorizzata la spesa di lire 40 miliardi in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981 per concedere contributi in conto capitale ai Comuni o loro consorzi che intraprendano iniziative di costruzione o di sviluppo di reti di adduzione e distribuzione di calore originato da impianti a produzione combinata di energia elettrica e calore.

Il contributo è concesso, nel limite del 30 per cento della spesa preventivata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede, sentito il comitato permanente per l'energia, su conforme deliberazione del CIPE.

La domanda di contributo deve essere corredata da un dettagliato progetto tecnico e dalla dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori.

Art. 12.

È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1980 e di lire 40 miliardi nell'anno 1981 per concedere contributi in conto capitale ai Comuni o loro consorzi che, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, intraprendano iniziative per la trasformazione di reti esistenti a gas metano ovvero per la costruzione di nuove reti per la distribuzione del gas metano nel territorio comunale.

Il contributo è concesso nel limite e con le modalità di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo precedente, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato.

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 13.

È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi in ragione di lire 19 miliardi nell'anno 1980 e di lire 11 miliardi nell'anno 1981 per concedere contributi in conto capitale alle imprese che realizzino impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche di cui all'articolo 1 ovvero prototipi di prodotti o dispositivi a bassi consumi energetici specifici ovvero prodotti in grado di utilizzare convenientemente fonti energetiche sostitutive del petrolio o riduttive dei consumi di elettricità.

Il contributo è concesso, nel limite del 30 per cento della spesa documentata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato permanente per la energia, su conforme deliberazione del CIPE.

Art. 14.

È autorizzata la spesa di lire 50 miliardi in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1980 e di lire 20 miliardi nell'anno 1981 per la concessione di contributi in conto capitale per iniziative:

1) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzano concessioni di piccole derivazioni di acqua rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima dell'entrata in vigore della presente legge;

2) di costruzione di nuovi impianti o di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccola derivazione di acqua.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai soggetti che producono o intendono produrre energia elettrica per destinarla ad usi propri civili o industriali.

La domanda di ammissione al contributo, corredata dagli elementi tecnico-economici e del piano finanziario, deve essere presentata, tramite l'Enel, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il

(Segue: *Testo **proposto dalla** Commissione*)

Stralciato.

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

quale, previa istruttoria tecnica espletata dall'Ente stesso, e su suo parere sulla congruità della spesa, dispone l'ammissione al contributo, che è erogato con decreto, dopo il collaudo dei lavori, nella misura massima del 30 per cento della spesa documentata.

Per l'istruttoria delle domande di concessione di derivazione idroelettrica relative agli impianti di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9, secondo comma, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

Art. 15.

I contributi di cui agli articoli 8, 10, 13 e 14 non sono cumulabili con analoghe incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato, mentre sono cumulabili con i contributi erogati **da organismi comunitari o da enti ed organismi** internazionali o esteri. Il contributo è limitato fino alla misura di due terzi della spesa.

Le spese autorizzate dalla presente legge per le finalità di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 non impegnate negli anni di competenza si effettuano negli anni successivi, in conformità alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato.

Le somme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 sono iscritte nello stato di previsione della spesa **del Ministero dell'industria**, del commercio e dell'artigianato per gli anni 1980 e 1981.

CAPO III

DISCIPLINA
DELLE SCORTE PETROLIFERE

Art. 16.

I titolari di concessione per impianti di raffinazione e deposito di olii minerali, cui le vigenti norme impongono di mantenere scorte di riserva, sono tenuti ad adeguare tali scorte, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, e, successivamente, a mantenerle in misura che esse as-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato.

Art. 1.

I titolari di concessione per impianti di raffinazione e deposito di olii minerali, cui le vigenti norme impongono di mantenere scorte di riserva, sono tenuti ad adeguare tali scorte, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, e, successivamente, a mantenerle in misura superiore a

(Segue: *Testo del Governo*)

sicurino 100 giorni di consumo di prodotti petroliferi, con riferimento, nell'uno e nell'altro caso, ai consumi dell'anno precedente.

I titolari di concessioni per impianti di deposito di olii minerali, cui le vigenti norme impongono di mantenere scorte di riserva, sono tenuti ad aumentare tali scorte, nella misura della metà, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, nel programma di cui all'articolo 2, le misure delle scorte di riserva dell'Enel.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro delle finanze, dispone, con proprio decreto, in ordine alla movimentazione, alla lavorazione ed alla immissione al consumo delle predette scorte.

L'inosservanza delle norme di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a cinque volte il valore dell'accertato *deficit* delle scorte di riserva.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

100 giorni di consumo di prodotti petroliferi, con riferimento, nell'uno e nell'altro caso, ai consumi globali nazionali dell'anno precedente.

I titolari di concessioni per impianti di deposito di olii minerali commerciali, sono tenuti ad aumentare tali scorte, dal 20 al 30 per cento della capacità del deposito, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

I depositi-satelliti degli impianti di raffinazione sono calcolati nelle scorte di raffineria cui sono organicamente collegati.

A tal fine per deposito-satellite si intende il deposito fisicamente separato dalla raffineria, ma ad essa collegato con oleodotto, in funzione esclusiva dell'impianto di lavorazione, sia per l'approvvigionamento delle materie prime che per lo stoccaggio dei prodotti.

La titolarità di detto deposito-satellite deve appartenere allo stesso soggetto concessionario dello stabilimento di lavorazione o a soggetto facente parte del gruppo di appartenenza dell'anzidetto concessionario.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce annualmente la entità delle scorte per gli impianti di lavorazione sulla base dei consumi dell'anno precedente e tenuto conto delle quantità destinate a scorte negli impianti di deposito; determina, inoltre, la ripartizione fra gli impianti di raffinazione, tenuto conto delle lavorazioni effettuate nell'anno precedente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina le misure delle scorte di riserva dell'Enel, delle aziende autoproduttrici e delle aziende municipalizzate produttrici di energia elettrica.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro delle finanze, dispone, con proprio decreto, in ordine alla utilizzazione e riduzione temporanea delle scorte.

Ogni violazione degli obblighi stabiliti dal primo e dal secondo comma del presente articolo costituisce reato, ed è punita con l'ammenda, nei limiti di cui all'articolo 26

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 17.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ENI assume, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1953, numero 136, tutte le iniziative idonee a costituire e gestire, per conto e nell'interesse dello Stato, una scorta strategica di petrolio greggio da utilizzare per far fronte a momentanee carenze di prodotti petroliferi sul mercato nazionale o a situazioni di emergenza.

Le quantità di greggio da destinare a scorta strategica e, verificandosene la necessità, le modalità di raffinazione e di immissione al consumo delle stesse, sono determinate, sentito il Ministro delle finanze, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, salvi, in ogni caso, i limiti di spesa di cui alla presente legge.

Lo stesso Ministro può, sentito il Ministro delle finanze, autorizzare l'ENI, qualora le capacità di stoccaggio e di raffinazione del gruppo pubblico non siano sufficienti, a stipulare convenzioni per lo stoccaggio e, occorrendo, per la raffinazione e la distribuzione della scorta strategica.

Gli introiti derivanti all'ENI dalla vendita dei prodotti ottenuti dal greggio destinato a scorta strategica vengono dall'ENI reimpiegati per la ricostituzione della scorta stessa.

È in ogni caso vietata l'esportazione del petrolio greggio destinato a scorta strategica e dei prodotti della sua lavorazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del codice penale, o con l'arresto fino a tre mesi; essa è inoltre soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a cinque volte il valore dell'accertato *deficit* delle scorte di riserva, ferma restando la facoltà del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di procedere alla sospensione o alla revoca della concessione.

Art. 2.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ENI assume, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1953, numero 136, tutte le iniziative idonee a costituire e gestire, per conto e nell'interesse dello Stato, una scorta strategica di petrolio greggio e di prodotti petroliferi da utilizzare per far fronte a momentanee carenze di prodotti petroliferi sul mercato nazionale o a situazioni di emergenza.

Le quantità di greggio e di prodotti petroliferi da destinare a scorta strategica e, verificandosene la necessità, le modalità di raffinazione e di immissione al consumo delle stesse, sono determinate, sentito il Ministro delle finanze, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, salvi, in ogni caso, i limiti di spesa di cui alla presente legge.

Identico.

Identico.

È in ogni caso vietata l'esportazione del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi destinati a scorta strategica.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 18.

Le spese e gli oneri effettivamente sostenuti dall'ENI per le finalità di cui all'articolo precedente sono ad esso rimborsati ogni 12 mesi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.

Per le attività derivanti dall'attuazione della presente legge l'ENI tiene contabilità separata nella quale devono essere evidenziate le poste attive e passive relative alla scorta strategica di petrolio greggio, nonchè alla commercializzazione dei prodotti, e presenterà al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il mese di marzo di ogni anno, il rendiconto della gestione relativa all'anno precedente, corredato dalla relazione di un Comitato di riscontro composto da un rappresentante dell'ENI e da un funzionario dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Art. 19.

È autorizzata, per le finalità di cui agli articoli 17 e 18, la spesa di lire 300 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 230 miliardi nell'anno 1980 e di lire 70 miliardi nell'anno 1981.

Su tale somma possono essere disposte a favore dell'ENI, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Identico.

Per le attività derivanti dall'attuazione della presente legge l'ENI tiene contabilità separata nella quale devono essere evidenziate le poste attive e passive relative alla scorta strategica di petrolio greggio e di prodotti petroliferi nonchè alla commercializzazione e alla movimentazione dei prodotti, e presenterà al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il mese di marzo di ogni anno, il rendiconto della gestione relativa all'anno precedente, corredato dalla relazione di un Comitato di riscontro composto dal rappresentante dell'ENI e da un funzionario dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento, ogni tre mesi, una relazione sull'andamento delle scorte strategiche, delle scorte di riserva e delle ulteriori giacenze di olii minerali, e, annualmente, un prospetto dettagliato dei depositi esistenti, comunque obbligati a tenere scorte di riserva, delle loro dimensioni e caratteristiche e della loro ubicazione.

Art. 4.

È autorizzata, per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, la spesa di lire 300 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 230 miliardi nell'anno 1981 e di lire 70 miliardi nell'anno 1982.

Su tale somma possono essere disposte a favore dell'ENI, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia-

(Segue: *Testo del Governo*)

to, emesso di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, le necessarie anticipazioni.

Si applica alla spesa di cui al primo comma la disposizione del precedente articolo 15, secondo comma.

Le quantità di greggio da destinare a scorta strategica negli anni successivi al 1980 sono determinate nel programma di cui all'articolo 2.

CAPO IV

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 20.

I fabbricanti e gli importatori di impianti e di apparecchi per l'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 debbono sottoporre i prototipi alla preventiva omologazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che l'effettua, a loro spese, direttamente o per il tramite di enti o di istituti debitamente attrezzati.

Il rendimento degli impianti e degli apparecchi di cui al comma precedente è indicato, così come risultante in sede di omologazione, su apposita targhetta.

Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge è vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui al primo comma per i quali non sia stata presentata domanda di omologazione.

Le norme del presente articolo si applicano anche alle omologazioni di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1976, n. 373.

Entro il 30 aprile di ogni anno tutte le imprese con un numero di dipendenti su-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nato, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, le necessarie anticipazioni.

All'onere di lire 230 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1981, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, parzialmente utilizzando l'accantonamento: « somma da utilizzare ai fini del contenimento dei consumi energetici ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

periori alle 1.000 unità sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del funzionario responsabile per i consumi energetici.

Art. 21.

È fatto obbligo ai costruttori di apparecchi di riscaldamento e domestici e, qualora si tratti di apparecchi prodotti all'estero, agli importatori di fornire gli stessi di targhetta indicante il consumo medio di energia ed il rendimento per ora di funzionamento a regime in condizioni di uso ottimali.

Le categorie di apparecchi alle quali si applica la disposizione del presente articolo in ogni caso comprendono: apparecchi per la produzione di acqua calda, forni, frigoriferi e congelatori, lavatrici, lavastoviglie, essiccatori a tamburo, macchine per la stiratura di biancheria.

Decorsi dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge è vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui ai commi precedenti se privi di targhetta.

Chiunque viola le disposizioni del presente e del precedente articolo è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.000.000. Si applicano gli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stabilire, con proprio decreto, che le targhette di cui al primo comma rechino ulteriori indicazioni ai fini della individuazione del consumo di energia di ogni apparecchio.

Art. 22.

Per diffondere la conoscenza del contenuto della presente legge e delle regole concernenti il risparmio di energia, nonchè delle iniziative che in tali settori sono promosse dalla Comunità economica europea, è auto-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato.

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
rizzata la spesa di lire 2.850 milioni, in ragione di lire 700 milioni nell'anno 1980 e di lire 2.150 milioni nell'anno 1981. La somma di cui al comma precedente è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.	
Art. 23. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il mese di ottobre di ogni anno, riferisce al Parlamento circa lo stato di attuazione della presente legge e circa le giacenze e la disponibilità delle scorte obbligatorie e strategiche di prodotti petroliferi, la loro utilizzazione, il loro costo.	**Stralciato.**
Art. 24. All'onere di lire 500 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Somma da utilizzare ai fini del contenimento dei consumi energetici ». Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.	**Stralciato.**

TABELLE

TABELLA *A*

Regole tecniche per gli interventi di cui all'articolo 8 nel caso di edifici esistenti, costruiti prima dei tempi di applicazione della legge 30 aprile 1976, n. 373

INTERVENTO	REGOLA TECNICA
Coibentazione dei sottotetti e dei terrazzi	L'intervento deve comportare una resistenza termica aggiuntiva delle superfici trattate almeno pari a $R = 1\ m^2\ h\ °C/kcal$ ed una riduzione delle dispersioni complessive dell'edificio non inferiore al 20 per cento per gli edifici mono e bifamiliari e al 10 per cento per quelli multipiano.
Coibentazioni delle pareti d'ambito dall'esterno	L'intervento deve comportare una resistenza termica aggiuntiva delle superfici trattate almeno pari a $R = 1\ m^2\ h\ °C/kcal$.
Coibentazioni delle pareti d'ambito dall'interno	Come nel caso precedente, ma con l'aggiunta della verifica che in corrispondenza dei ponti termici non abbiano luogo fenomeni di condensazione in condizioni normali di uso dell'edificio.
Adozione di doppi vetri o di vetrate isolanti	Ammessa all'incentivo solo nelle zone climatiche del territorio nazionale C, D, E ed F (ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1977) e purchè sia assicurata una adeguata tenuta dei serramenti.
Coibentazione delle tubazioni di adduzione di acqua calda	Ammessa all'incentivo solo se soddisfa il dettato dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052.
Sostituzione del generatore di calore esistente	Ammessa all'incentivo solo se effettuata con un generatore ad alto rendimento, ossia che presenti un rendimento, valutato col metodo diretto, non inferiore al 90 per cento a regime o all'85 per cento nel caso di funzionamento ciclico con tempo di accensione pari al 20 per cento del tempo totale di inserzione.

TABELLA *A*

Stralciata.

TABELLA *B*

Regole tecniche per gli interventi di cui all'articolo 8 nel caso di edifici esistenti già costruiti ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 373, o di nuova costruzione

INTERVENTO	REGOLA TECNICA
Coibentazione dei sottotetti e dei terrazzi	L'intervento deve comportare una riduzione non inferiore al 20 per cento del valore del termine C_d imposto all'edificio considerato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977 e del decreto ministeriale 10 marzo 1977.
Coibentazione delle pareti d'ambito dall'esterno	Come sopra, ma con una riduzione del C_d non inferiore al 30 per cento.
Coibentazione delle pareti d'ambito dall'interno	Non ammessa all'incentivo.
Adozione di doppi vetri o di vetrate isolanti	Ammessa all'incentivo solo nelle zone climatiche del territorio nazionale B e C (ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1977) e purchè comporti una riduzione non inferiore al 20 per cento del termine C_d imposto all'edificio considerato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977 e del decreto ministeriale 10 marzo 1977.
Coibentazione delle tubazioni di acqua calda	Non ammessa all'incentivo.
Sostituzione del generatore di calore esistente	Amessa all'incentivo solo se effettuata con un generatore ad alto rendimento, ossia che presenti un rendimento, valutato con il metodo diretto, non inferiore al 90 per cento a regime e all'85 per cento nel caso di funzionamento ciclico con tempo di accensione pari al 20 per cento del tempo totale di inserzione.

TABELLA *B*

Stralciata.

TABELLA *C*

Un generatore di calore si definisce ad alto rendimento se:

— in condizioni di regime presenta un rendimento, misurato con il metodo diretto, non inferiore al 90 per cento;

— nel caso di funzionamento ciclico presenta un rendimento non inferiore all'85 per cento quando il tempo di accensione sia eguale al 20 per cento del tempo totale di inserzione.

TABELLA *C*

Stralciata.